

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 466

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, IOZZELLI, de STASIO, RUSSO FERDINANDO, COLOMBO VITTORINO, ANSELMI TINA, MARTINI MARIA ELETTA, TANTALO, SCIANATICO, DRAGO, BRESSANI, SANGALLI, MOLE', MEUCCI**

*Presentata il 7 ottobre 1968*

**Modificazione alle norme sull'ammissione e sull'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato agli effetti della rivalutazione del servizio prestato nelle Forze armate e nei Corpi di polizia dai sottufficiali passati all'impiego civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dello Stato riserva un certo numero di posti ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia.

La ratio e le finalità che le apposite disposizioni intendono raggiungere sono di tutta evidenza: si è voluto, soprattutto, usufruire dell'esperienza e della capacità di personale già qualificato e che per disciplina, senso di attaccamento al dovere e laboriosità, fornisce ogni garanzia.

In tale quadro va rilevato come l'articolo 57 della legge 3 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali, nel dare la possibilità agli stessi di optare, al compimento del 12° anno di servizio, per il passaggio alla carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello Stato, subordina tale possibilità alla circostanza che il sottufficiale sia riconosciuto idoneo e meritevole.

E questa una valutazione di competenza delle stesse Autorità militari che occorre mettere in evidenza, proprio per sottolineare come i sottufficiali che passano all'impiego civile

siano fra i più qualificati, meritevoli ed esperti.

Ed in realtà si tratta di persone che hanno esplicato funzioni altamente qualificate, frequentando corsi anche di carattere amministrativo-contabile e svolgendo mansioni di concetto.

Si pensi inoltre ai servizi di polizia tributaria, di polizia giudiziaria, di dirigenza di vari uffici, di comando di unità di naviglio leggero, ecc., per rendersi conto della preparazione di tali elementi che, in concreto, l'Amministrazione valorizzano adibendoli quasi sempre a funzioni di concetto.

Però, a nostro avviso, a costoro non è stato dato, sul piano giuridico, il giusto riconoscimento del servizio prestato con il grado di sottufficiale.

Considerando infatti che la richiesta di opzione può esser fatta a compimento del 12° anno di servizio e che per ragioni di graduatoria il passaggio all'impiego civile avviene verso il 15°-16° anno di servizio (quando la maggior parte riveste il grado di maresciallo

o ne ha maturato l'anzianità), sarebbe stato necessario inquadrare detto personale in qualifiche adeguate e corrispondenti.

Invece — a norma dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, — esso è inquadrato con la qualifica di applicato (già grado 12°C ex coefficiente 180) che costituisce il secondo grado della carriera esecutiva e che l'impiegato ci-

vile consegue, a ruolo aperto, dopo soli due anni di servizio.

La seguente tabella, con la quale fu disposta la equiparazione dei gradi dei sottufficiali ai corrispondenti coefficienti stabiliti per gli impiegati civili della carriera esecutiva, rende la situazione di inferiorità nella quale vengono ad esser posti i sottufficiali che passano all'impiego civile:

SOTTUFFICIALI	COEFF.	CARRIERA ESECUTIVA
Maresciallo maggiore . . . . .	271	Archivista capo . . . . . (dopo 16 anni)
Maresciallo capo . . . . .	229	Primo archivista . . . . . (dopo 13 anni)
Maresciallo ordinario . . . . .	202	Archivista . . . . . (dopo 7 anni)
Brigadiere (Sergente maggiore) . . . . .	180	Applicato . . . . . (dopo 2 anni)
Vice brigadiere (Sergente) . . . . .	157	Applicato aggiunto . . . . . (inizio carriera)

Tale criterio di equiparazione ha trovato pratica attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086 (Istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica) in virtù del quale i sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa o raffermati in servizio presso il predetto Ministero o presso la Segreteria del CIR almeno dal 30 giugno 1966, sono stati inquadrati nella carriera esecutiva, riconoscendo la validità dei diritti di carriera precedentemente acquisiti, facendo luogo all'assimilazione di detti sottufficiali e militari di truppa con le qualifiche civili corrispondenti, secondo i criteri di equiparazione della tabella sopra esposta.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 489 del 7 luglio 1954 — 4ª Sezione — ha affermato, tra l'altro, « È illegittimo il diniego di riconoscere, ai fini della carriera, il servizio di ruolo di altra Amministrazione statale nella considerazione che i due servizi sono diversi, poiché la legge si limita a prevedere una valutazione quantitativa del servizio precedente, senza distinguere la natura di esso ».

Non a caso si ricorda il disposto dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il cui primo comma recita testualmente « Gli impiegati in servizio dal 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui sono in possesso ».

È infine da ricordare la legge 25 gennaio 1962, n. 24, la quale sancisce: « l'anzianità di servizio per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è computata,

ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e; comunque, da data non anteriore al 17° anno di età ».

Per quanto riguarda il trattamento economico, è da tenere presente che il sottufficiale, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di applicato, viene a percepire lo stipendio iniziale previsto per la predetta qualifica e la differenza, per quanto attiene strettamente allo stipendio tra vecchia e nuova retribuzione, viene corrisposta sotto forma di assegno personale, articolo 202 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assegno non computabile ai fini della 13ª mensilità e riassorbibile in 10-15 anni di servizio. Durante tale periodo, quindi la 13ª mensilità è decurtata da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000 ed ogni aumento periodico annuale è puramente fittizio, in quanto quest'ultimo contribuisce ad assorbire l'assegno personale sino alla sua completa estensione.

La conclusione, palesemente ingiusta, è che ai sottufficiali che passano all'impiego civile non viene riconosciuto il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in una carriera equiparata ai fini della progressione sia giuridica che economica. Pertanto, la necessità di nuove norme che consentano in più giusto assetto di carriera e di progressione è resa più urgente dalle conseguenze verificatesi a seguito della immissione nei ruoli della carriera esecutiva delle categorie che qui di seguito si elencano:

1) i provenienti delle ex Colonie, nei confronti dei quali è stata operata una vera e propria ricostruzione di carriera, conside-

rando utile a tutti gli effetti il loro servizio prestato in qualità di operaio o di usciere, in virtù del quale sono stati inquadrati con precedenza in ruolo rispetto agli ex sottufficiali passati all'impiego civile;

2) gli impiegati dei soppressi ruoli aggiunti (legge 4 febbraio 1966, n. 32) i quali sono stati collocati nei ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza con qualifica pari a quella rivestita, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza;

3) gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani di guerra, per servizio e per lavoro, invalidi civili e sordomuti, per i quali è previsto l'assunzione obbligatoria nelle Amministrazioni statali, nelle percentuali stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, senza concorso, con la qualifica di applicato, cioè con la stessa qualifica che viene attribuita agli ex sottufficiali con in media 15 anni di servizio. È da considerare, inoltre, che le predette categorie, in virtù dell'articolo 353 del testo unico il gennaio 1957, n. 3, e delle leggi successive, conseguono la promozione alla qualifica di archivistà in brevissimo tempo, tenuto conto che l'anzianità richiesta per conseguire detta qualifica viene ridotta del periodo pari a quello prestato in zona di operazioni;

4) il personale a contratto delle informazioni e dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo, in virtù della legge 12 marzo 1968, n. 270, è stato inquadrato in ruolo, riconoscendo, ai fini dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento, il periodo prestato a contratto a termine rinnovabile, prescindendo dal prescritto titolo di studio.

A queste categorie di cittadini largamente beneficiate si aggiungono gli operai straordinari, gli avventizi, i cottimisti ed i collocatori comunali.

La conseguenza di tutto ciò è che tra gli ex sottufficiali vi sono persone che, pur avendo speso tutta la loro vita al servizio dello Stato, rimangono fermi alla qualifica di archivistà, con le intuibili conseguenze sia sul piano morale che su quello materiale.

Né migliore si presenta la situazione per coloro che transitano all'impiego civile dopo

aver già acquisito il diritto al trattamento di quiescenza.

La legge 5 giugno 1965, n. 758, vieta infatti, nel caso in questione, il cumulo pensione-stipendio (che pure, in via generale, è previsto dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212) in quanto considera il servizio civile una continuazione di quello militare; d'altra parte però non si ammette il pieno riconoscimento del servizio prestato nel precedente impiego.

La conclusione, profondamente, ingiusta, è che ai sottufficiali che passano all'impiego civile non è riconosciuto né il cumulo pensione-stipendio, né il servizio di ruolo prestato nello Stato in una carriera equiparata.

Da quanto sopra esposto, risulta urgente ed improrogabile la necessità che nella emanazione delle norme delegate tutto il servizio prestato nelle Forze armate e nei Corpi di polizia venga riconosciuto sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera nei ruoli civili, giusto quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, « saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

In questo ordine trovano piena validità le aspirazioni dei provenienti dalle Forze armate e Corpi di polizia che dovranno finalmente riconoscere nell'Amministrazione un organismo inadeguatamente valutati e compensati.

Non a caso si è parlato di valutazione di sacrifici compiuti o di ricompense. L'articolo 11 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e, prima ancora, l'articolo 36 della Costituzione, indicano chiaramente il debito che lo Stato ha contratto nei confronti di una categoria di suoi fedeli servitori, ingiustamente umiliati con l'applicazione nei loro confronti di leggi e regolamenti ormai superati dagli eventi ove si consideri la maggiore larghezza dei benefici concessi ad altre categorie di dipendenti pubblici.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una situazione alla quale si vuole avviare con la presente proposta di legge che ci onoriamo di presentare al vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In favore degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo e delle ferrovie dello Stato, provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, dai sottufficiali ed appuntati dei Corpi di polizia, nominati in ruolo in base ai diritti loro concessi dai singoli ordinamenti militari e ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tutto il servizio militare prestato anteriormente alla data di nomina nei ruoli civili è riconosciuto valido agli effetti giuridici ed economici per l'inquadramento nelle nuove qualifiche delle carriere esecutive ed ausiliarie e dell'assegnazione delle relative classi di stipendio, paga o retribuzione, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Agli stessi sono computati inoltre i benefici derivanti da benemerienze combattentistiche, decorazioni e servizio prestato nelle ex colonie italiane.

### ART. 2.

Per i sottufficiali ed appuntati invalidi di guerra o per servizio, già passati o che passano all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il periodo di permanenza nelle nuove qualifiche, richiesto per la promozione alle qualifiche immediatamente superiori a quelle di primo inquadramento, secondo i principi stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, è ridotto di anni tre.

### ART. 3.

Gli impiegati delle carriere di concetto e direttiva delle Amministrazioni civili dello Stato provenienti direttamente dalla carriera esecutiva e a questa pervenuti per passaggio quali sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, il servizio militare prestato anteriormente alla data di nomina nei ruoli civili è valutato nella misura di anni quattro ai fini della progressione nella carriera di appartenenza ed a quelli economici.

### ART. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli impiegati in possesso dei requisiti richiesti dai precedenti articoli 1 e 2,

vengono inquadrati nelle nuove qualifiche, secondo i principi e criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in soprannumero, indipendentemente dalle vacanze esistenti in ruolo.

In conseguenza di detto nuovo inquadramento le Amministrazioni provvederanno ad aggiornare i rispettivi ruoli del personale di cui alla presente legge, assumendo come data di prima immissione nei ruoli quella relativa all'ingresso nella carriera militare.

ART. 5.

Fatto salvo il primo inquadramento di cui al precedente articolo 4 della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche superiori sono riservati nella misura di un terzo in via permanente agli impiegati provenienti dalle Forze armate e dai Corpi di polizia.

ART. 6.

L'assegno *ad personam* di cui all'articolo 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e di analoghe disposizioni in vigore nelle Amministrazioni con ordinamento autonomo spettante ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia transitati all'impiego civile, è computabile ai fini della 13<sup>a</sup> mensilità.

ART. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale, nello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri.